MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE IV Reparto - 9^ Divisione

Indirizzo postale: Viale dell'Università, 4-00185 ROMA
Posta elettronica:persociv@persociv.difesa.it
Posta elettronica certificata:persociv@postacert.difesa.it

Pos. 143210

RACCOMANDATA A.R.



E, per conoscenza:

MARIPERS (ex MARIUGP) Ufficio Supporto al Personale 1^Sezione Piazza della Marina, 4 00196 ROMA

MARISARDEGNA Piazza Marinai d'Italia s.n. 09125 CAGLIARI

OGGETTO: Provvidenze a favore delle "vittime del dovere" di cui al D.P.R. 243/06.

Sig. Prato il 1952 e deceduto il 2013.
Esito istanza

In relazione all' istanza in data 12/09/2012 pervenuta il 07/05/2013, si rappresenta quanto segue:

- Il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha abrogato, tra gli altri, gli istituti relativi all'accertamento della causa di servizio e dell'equo indennizzo.
- Nel caso di specie, la S.V. ha presentato domanda in relazione ad infermità la cui data di conoscibilità, in base al verbale della CMO di Cagliari, è il 12/4/2012, quindi oltre la data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 suindicato.
- Inoltre, in relazione alla richiesta relativa alla concessione delle provvidenze previste per le "vittime del dovere" dal DPR 243/06, si comunica che la predetta abrogazione dispiega il proprio effetto anche nei riguardi dell'attribuzione dello status di "vittima del dovere" e dei relativi benefici di cui al citato DPR 243/06.

Tutto ciò premesso, in considerazione del fatto che in tal senso si è espresso anche il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. 20260 in data 11/4/2013, l'istanza della S.V. non

è suscettibile da parte della Scrivente di essere avviata al Comitato di Verifica per le cause di servizio per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, condizione necessaria per l'eventuale attribuzione dei benefici di cui al D.P.R. 243/06, proprio perché la patologia si è verificata successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto legge n. 201/2011.

In definitiva, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 201/2011, l'istanza in data 12/09/2012, con la quale è stata richiesta la dipendenza da causa di servizio, la concessione dell'equo indennizzo e la concessione delle provvidenze previste per le "vittime del dovere", non è suscettibile di accoglimento.

La presente determinazione ha carattere definitivo e avverso la medesima la S.V., qualora lo ritenga opportuno, può proporre ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, nel termine previsto dal codice civile.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE Dir. Dott. Paolo BUSCEMI

GULLAR DE VERTONIO (19)